



STATUTO

ART. 1

(Denominazione, sede, durata)

L'Associazione CESC Lazio, costituita in data 15 maggio 2000, vista l'evoluzione legislativa del fenomeno dell'obiezione di coscienza al servizio militare e del servizio civile, al fine di meglio conseguire lo scopo di coordinamento fra enti, gruppi, organismi ed associazioni in genere interessate al servizio civile, in ottemperanza a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni, a partire dal 3 DICEMBRE 2003 modifica il proprio Statuto ed assume la denominazione «Coordinamento Enti Servizio Civile – Project», in breve «CESC Project».

Il presente Statuto entra immediatamente in vigore senza che l'Associazione interrompa la sua attività. Resta inteso che anche i rapporti e le obbligazioni assunte in precedenza verranno dalla data odierna regolate dal presente Statuto.

Il «CESC Project» è un'associazione costituita a livello nazionale fra enti, gruppi, organismi ed associazioni interessati al servizio civile, sia che operino a livello nazionale, sia a livello locale (tanto regionale che sovraregionale, tanto infra-regionale che provinciale, o solo comunale), sia a livello internazionale.

La sede legale nazionale è fissata in Roma, Via Lungro, 1. L'associazione può dotarsi di altre sedi decentrate, sia in Italia sia all'estero.

Non è previsto un termine delle sue attività.

Considerato inoltre lo sviluppo conseguito in questi anni sia dei progetti di servizio civile che nel quadro della cooperazione internazionale, al fine di ampliare le proprie attività anche a soggetti stranieri, intesi non solo quali partner locali esecutori ma quali protagonisti del proprio autosviluppo, volendo contemporaneamente accrescere il coinvolgimento della società civile, tanto del Sud che del Nord, a far data dal 27 maggio 2011, assume la denominazione «CESC Project» ed estende la possibilità di aderire agli enti, gruppi, organismi ed associazioni interessati in genere al volontariato, alla cooperazione internazionale, alla promozione giovanile ed alle differenti forme assunte in Italia ed all'estero di servizi civili, sia che operino a livello nazionale, sia a livello locale (tanto regionale che sovraregionale, tanto infra-regionale che provinciale, o solo comunale), sia a livello internazionale.

ART. 2

(Esclusione dello scopo di lucro)

E' escluso ogni scopo di lucro. In particolare il CESC Project vieta – tanto in modo diretto che indiretto - la distribuzione di eventuali proventi dell'attività svolta fra gli associati. Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente

Statuto.

ART. 3 (Finalità)

- 1 Il CESC Project promuove e realizza programmi di promozione della pace, di cooperazione internazionale, di volontariato internazionale e locale, di promozione dello sviluppo, di interventi culturali, formativi ed umanitari nei Paesi in via di sviluppo compresi nella "DAC list of ODA recipients" pubblicata dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Il CESC Project inoltre promuove e realizza programmi di cooperazione internazionale, di scambi giovanili e di volontariato internazionale e locale, di interventi culturali, formativi ed umanitari sia in Italia sia in altri Paesi dell'Unione Europea e di altri continenti, al fine di promuovere la mutua comprensione e l'amicizia tra i popoli. Tra le varie possibili attività, si intende privilegiare l'orientamento, la selezione e formazione, senza preclusione di sesso, età, razza, cittadinanza, fede e ideologia politica, di persone, che intendano volontariamente impegnarsi nei programmi dell'Associazione nonché contribuire alla formazione di una cultura della solidarietà, della pace e della cooperazione internazionale, in particolare garantendo, con strumenti adeguati, la circolazione e l'uso delle informazioni.
- 2 Il CESC Project intende promuovere e sviluppare le politiche di sostegno del servizio civile attraverso un'azione di sviluppo del principio di solidarietà sociale, specie fra i giovani.
- 3 Il CESC Project intende promuovere e sviluppare attività di "leva civica", ossia attività formative di educazione alla cittadinanza, con particolare attenzione all'inserimento sociale e lavorativo di soggetti svantaggiati, anche mediante l'erogazione di contributi economici.
- 4 Il CESC Project intende coordinare l'azione di organismi che, a vario titolo, si interessano del servizio civile ed operano nell'ambito delle finalità previste dall'art. 1 della legge 64 del 2001.
- 5 Il CESC Project si propone di far conoscere, di qualificare e potenziare il servizio civile, sia in Italia sia all'estero, qualificandone lo svolgimento come strumento per la costruzione di una cittadinanza consapevole, e come contributo allo sviluppo di una convivenza civile solidale, pacifica e nonviolenta.

Art. 4 (Attività)

Le finalità istituzionali potranno essere perseguite mediante l'esercizio di ogni attività utile allo scopo, fra le quali in particolare: attività di coordinamento sia degli enti di servizio civile aderenti all'associazione, sia di enti di servizio civile non aderenti; la fornitura – ai soci o a terzi - di servizi relativi alla progettazione, alla gestione, alla valutazione, al tutoraggio, al monitoraggio eccetera dei progetti di servizio civile e di "leva civica"; attività di formazione e di informazione relative al servizio civile ed in genere al Terzo settore; attività di utilità sociale e di promozione della solidarietà; lo studio e la ricerca sugli ambiti di intervento richiamati dalla legge 64 del 2001; lo studio e l'approfondimento di processi di comunicazione, di raccolta e di elaborazione di dati relativi al servizio civile ed ai fenomeni sociali ad esso connessi (in particolare, volontariato, associazionismo, terzo settore, eccetera); programmi di sviluppo ed interventi di aiuto umanitario con i PVS e altri Paesi in stato di necessità, nel contesto del volontariato e della cooperazione internazionale; formazione di persone, senza preclusione di sesso, età, razza, cittadinanza, fede e ideologia politica, che intendano volontariamente impegnarsi nei programmi del Coordinamento.

Il CESC Project si propone altresì di promuovere i servizi civili attraverso opportune iniziative di sostegno, finalizzate a pubblicizzare, informare e qualificare il servizio stesso, eventualmente avviando specifiche attività di studio, ricerca, formazione e progettazione.

1. L'attività del CESC Project riguarderà inoltre la cura dei rapporti:
 - tra gli enti a vario titolo interessati o coinvolti in attività o progetti servizio civile

- tra gli enti di servizio civile e gli enti pubblici e privati deputati alla gestione del servizio stesso (ad esempio organi e strutture statali, regionali, comunali eccetera);
 - tra gli enti di servizio civile e le organizzazioni del settore non profit, ovvero tra gli enti di servizio civile e le organizzazioni di rappresentanza dei giovani volontari;
 - tra gli enti di promozione della pace e di cooperazione internazionale
2. L'elencazione delle attività fin qui svolta va intesa in senso esemplificativo e non tassativo.

ART. 5 (Soci)

Possono aderire al CESC Project sia persone fisiche che soggetti collettivi purché non aventi finalità di lucro a vario titolo impegnati nell'ambito del servizio civile, della cooperazione internazionale, del volontariato internazionale e locale, della promozione dello sviluppo, degli interventi culturali, formativi ed umanitari sia in Italia sia all'estero, con particolare riferimento ai Paesi in Via di Sviluppo, facendone domanda scritta al Comitato direttivo ed allegando ogni documento utile alla valutazione della domanda stessa.

ART. 6 (Diritti)

Gli aderenti al CESC Project hanno tutti il diritto di essere eletti e di eleggere gli organi associativi. Gli aderenti hanno diritto al rimborso delle spese documentate sostenute per lo svolgimento dell'attività sociale

ART. 7 (Doveri)

Gli aderenti devono tenere verso gli altri aderenti e comunque all'esterno un atteggiamento consono con lo spirito di solidarietà ed utilità sociale che anima il loro intervento, che deve essere attuato con correttezza, lealtà e diligenza.

Gli aderenti sono tenuti al versamento di una quota annuale, nella misura stabilita dall'assemblea dei soci.

Art. 8 (Perdita dell'appartenenza ed esclusione)

L'appartenenza all'associazione si perde per:
dimissioni o recesso volontario;
estinzione o scioglimento dell'ente;

dimissioni tacite rappresentate dal mancato pagamento della quota sociale annuale;
esclusione motivata deliberata dall'Assemblea dei soci, qualora il socio contravvenga ai doveri stabiliti dallo statuto o commetta atti incompatibili con i fini istituzionali dell'associazione.

In caso di esclusione o perdita della qualifica, il socio non ha diritto al rimborso della quota annuale versata.

Art. 9 (Organi associativi)

Organi associativi sono:

- Assemblea dei soci
- Comitato direttivo
- Presidente del CESC Project

- Collegio dei revisori dei conti

Art. 10

(Assemblea dei soci)

L'Assemblea dei soci ha compiti di indirizzo relativo alla gestione ed al funzionamento del CESC Project. Programma annualmente le attività principali, di cui verifica periodicamente l'andamento.

Approva annualmente il rendiconto economico e finanziario.

Stabilisce annualmente l'entità della quota sociale.

L'Assemblea dovrà riunirsi almeno una volta l'anno. L'Assemblea verrà convocata dal Presidente con almeno 10 giorni d'anticipo, attraverso una convocazione inviata con mezzi che diano certezza della ricezione, in cui è indicata la data, l'orario, il luogo della riunione e dell'ordine del giorno.

L'assemblea può deliberare validamente quando siano presenti, personalmente o mediante delega, almeno la metà dei soci in regola col pagamento delle quote.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti eccetto quelle relative alle modifiche dello Statuto, allo scioglimento dell'Associazione ed alla devoluzione del patrimonio, che devono essere prese dalla maggioranza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Ciascun socio non può ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea elegge il Presidente e gli altri membri del Comitato direttivo, nomina i revisori dei conti ed ha il potere di revocare tali cariche.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente.

Art. 11

(Comitato direttivo)

1) Il Comitato direttivo cura l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, adempie e comunque vigila sull'adempimento delle delibere assembleari, decide in caso di urgenza, coadiuva il Presidente nell'espletamento dei suoi compiti, decide in ordine alle domande di ammissione dei soci.

2) Esso è composto da non meno di 3 e non più di 5 persone, nominate dall'Assemblea dei soci fra soggetti esperti del servizio civile. Ciascuno dei membri del Comitato direttivo resta in carica per un triennio, più volte rinnovabile.

3) Il Comitato direttivo si raduna almeno ogni quattro mesi su convocazione del Presidente, ed in ogni caso quando ne faccia richiesta almeno $\frac{1}{3}$ dei suoi componenti, ovvero la metà dei soci.

4) Il Comitato direttivo delibera a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto di colui che presiede la riunione.

5) Non sono ammesse deleghe.

6) Può nominare tra i suoi membri un Vicepresidente, che avrà compiti di coordinamento esecutivo e potrà rappresentare legalmente l'associazione verso Terzi in caso di assenza o di impedimento del Presidente.

Art. 12

(Presidente dell'Associazione)

1) Il Presidente convoca e dirige le riunioni dell'Assemblea dei soci e del Comitato direttivo.

2) La sua carica dura tre anni, più volte rinnovabili.

3) Egli ha la legale rappresentanza dell'Associazione, coordina le attività operative, sovrintende alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e cura, eventualmente unitamente al Direttore, l'attuazione delle deliberazioni degli organi collegiali, istruisce le domande di adesione, predispone annualmente lo schema del rendiconto economico e finanziario per presentarlo all'approvazione dell'Assemblea dei soci, dopo averne ricevuto l'assenso da parte del Comitato direttivo e del collegio dei revisori dei conti.

4) E' inoltre responsabile delle funzioni di tesoreria, in cui tuttavia con il consenso del Comitato direttivo può essere adiuvato da personale tecnico cui delegare specifiche mansioni. Cura quindi la conservazione delle somme, eventualmente depositandole presso azienda bancaria o istituto postale, ed ha la responsabilità delle uscite dell'Associazione, per ciascuna delle quali deve acquisire regolare documentazione.

Art. 13
(Collegio dei revisori dei conti)

- 1) Il Collegio dei revisori dei conti è formato da tre persone, anche non soci/o, ed è presieduto da un Revisore contabile iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e revisori contabili.
- 2) Ciascun revisore resta in carica cinque anni, più volte rinnovabili.

Art. 14
(risorse economiche)

1) L'Associazione trae le proprie risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- quote sociali;
- altri contributi liberi versati dagli aderenti o da terzi;
- contributi versati dallo Stato, dalle Regioni e dagli altri enti pubblici, sia a titolo di elargizione che per singole attività progettuali;
 - contributi dell'Unione europea e di altri organismi internazionali;
 - contributi liberamente versati da privati, soggetti individuali o enti;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - entrate derivanti da prestazioni di servizi resi a soci o a terzi in regime di convenzione;
 - entrate derivanti da cessioni di beni e servizi agli associati o a terzi, ivi comprese attività economiche di natura commerciale, purché svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al finanziamento dell'associazione;
 - altre entrate compatibili con la natura di associazione di promozione sociale

2) Il CESC Project può possedere beni immobili, ma deve destinarli, insieme alle loro rendite, al conseguimento delle finalità statutarie;

3) donazioni, lasciti testamentari e contributi condizionati sono accettati dal Presidente sentito il Comitato direttivo.

ART. 15
(Rendiconto finanziario)

Il Presidente, dopo averne ricevuto approvazione dal Comitato direttivo, presenta annualmente entro il 30 aprile all'assemblea dei soci il rendiconto economico finanziario dell'attività svolta nel corso di un anno solare, chiedendone espressamente l'approvazione.

Il rendiconto dovrà essere strutturato con il criterio di competenza, e dovrà indicare partitamente a) il ricevimento di eventuali lasciti ereditari, donazioni o legati; b) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, precisando se sono stati finalizzati alla realizzazione di specifici progetti oppure destinati al funzionamento dell'ente; c) contributi dell'Unione europea e di altri organismi internazionali; d) le entrate derivanti da servizi resi in convenzione; e) i contributi versati utilizzando l'agevolazione fiscale prevista dall'art. 22 della legge n. 383 del 2000. Il rendiconto finanziario deve essere accompagnato dalla Relazione del Collegio dei revisori dei conti.

ART. 16

(Scioglimento dell'associazione)

Lo scioglimento dell'associazione avviene per estinzione della stessa, deliberata dall'assemblea dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

Art. 17

(Devoluzione dei beni)

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'associazione, il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere obbligatoriamente devoluto ad altri enti senza fini di lucro aventi finalità analoghe a quelle definite nel presente statuto.